

### Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

#### DI CONCERTO CON

# Ministero della cultura DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006 dalla Enel Produzione S.p.A. con nota prot. Enel-PRO-4649 del 19 marzo 2020, acquisita in pari data al prot. MATTM/20050, relativa al progetto di "Sostituzione delle unità a carbone esistenti con nuove unità a gas presso la centrale termoelettrica di Brindisi sud "Federico II";

VISTA la documentazione fornita dal Proponente a corredo dell'istanza di VIA;

**PRESO ATTO** che il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 2 denominata "centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW";

**CONSIDERATO** che il progetto prevede la sostituzione delle attuali unità a carbone della centrale termoelettrica di Brindisi sud "Federico II" con nuove unità alimentate a gas naturale aventi una potenza di circa 2700 MWt nonché la realizzazione di un nuovo metanodotto denominato "Allacciamento Centrale Enel di Brindisi Sud DN 500 (20") – DP 75 bar";

CONSIDERATO che l'area interessata dal progetto è limitrofa a due siti della Rete Natura 2000 ovvero il SIC Bosco Tramazzone (IT9140001) e il SIC Stagni e Saline di Punta della Contessa (IT9140003), e che pertanto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del

D.Lgs.152/2006, il Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale comprende la Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/97;

PRESO ATTO che, quanto ai predetti siti della Rete Natura 2000, la Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, nel parere n. 214 del 3 febbraio 2022 ha accertato che "Sulla base degli scenari effettuati, si escludono effetti significativi di variazioni dell'impatto attuale e di disturbo, a meno della fase di cantiere";

VISTA la pubblicazione sul Portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali VAS – VIA – AIA dell'avviso relativo alla presentazione della già menzionata domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 16 maggio 2020:

**PRESO ATTO** dei pareri e delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha tenuto conto nell'espressione del proprio parere;

VISTA la richiesta di integrazioni formulata dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, dalla Regione Puglia e dal Comune di Brindisi che sono state riscontrate dalla società proponente;

VISTA la nota prot. ENEL-PRO-12132 dell'11 agosto 2020 assunta al prot. MATTM/65170 del 19 agosto 2020, con cui la società ha ritenuto di fornire integrazioni volontarie inerenti, in particolare, ad una relazione di non interferenza del progetto d'installazione del metanodotto di collegamento della centrale alla rete gas con le matrici ambientali ad esso sottese;

VISTA la nota prot. ENEL-PRO-12284 del 14 agosto 2020, acquisita in pari data con prot. MATTM/65527, con cui la società ha inviato le proprie controdeduzioni alle osservazioni del pubblico ed ai pareri delle Amministrazioni;

ACQUISITI, il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, reso con nota prot. AOO-ISS - 24832 del 17 luglio 2020, acquisita al prot. MATTM/59092 del 28 luglio 2020 e il parere, reso con nota prot. AOO-ISS 45685 del 29 dicembre 2021 assunta al prot. MATTM/146817 del 29 dicembre 2021, quest'ultimo formulato successivamente alla richiesta di integrazioni da parte dell'Istituto e riscontrate dalla Enel Produzione S.p.A.;

VISTA la richiesta di documentazione integrativa avanzata con nota prot. MATTM/39020 del 15 aprile 2021, sulla base della nota della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS prot. CTVA/1838 del 9 aprile 2021, acquisita al prot. 36868/MATTM del 12 aprile 2021;

**PRESO ATTO** che, al fine della presentazione delle integrazioni richieste, la Enel Produzione S.p.A., con nota prot. ENEL-PRO-7322 del 12 maggio 2021, acquisita con prot. MATTM/51058 del 13 maggio 2021, ha chiesto una sospensione del procedimento di sessanta giorni;

**VISTA** la nota prot.58146/MATTM del 31 maggio 2021 con cui è stata accordata la sospensione del procedimento fino al 14 luglio 2021;

VISTA la documentazione integrativa inviata dalla Enel Produzione S.p.A. con nota prot. ENEL-PRO-11025 del 14 luglio 2021, acquisita agli atti con prot. MATTM/88702 dell'11 agosto 2021 in riscontro alla citata richiesta della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA la pubblicazione sul Portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali VAS – VIA – AIA dell'avviso relativo alla presentazione delle integrazioni del Proponente, avvenuta in data 03 settembre 2021, con cui è stata data comunicazione di una nuova consultazione del pubblico;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni del Ministero della cultura, reso con nota prot. 23484-P dell'08 luglio 2021, acquisita in pari data con prot. MATTM/73847;

ACQUISITO, il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 214 del 3 febbraio 2022, assunto al prot. n. 16442/MiTE\_ del 10 febbraio 2022, con cui ha espresso "parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto "Sostituzione delle unità a carbone esistenti con nuove unità a gas presso la centrale termoelettrica di Brindisi sud "Federico II"", condizionato all'ottemperanza di specifiche condizioni ambientali;

**CONSIDERATO** quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo con prescrizioni del Ministero della cultura, reso con nota prot. 23484-P dell'08 luglio 2021, costituito da 28 pagine;
- b) il parere positivo dell'Istituto Superiore di Sanità, reso con nota prot. AOO-ISS 45685 del 29 dicembre 2021, costituito da 13 pagine;
- c) il parere tecnico istruttorio positivo con prescrizioni n. 214 del 3 febbraio 2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, costituito da 27 pagine;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

#### **DECRETA**

#### Art. 1

#### Giudizio di compatibilità ambientale

- 1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di Sostituzione delle unità a carbone esistenti con nuove unità a gas presso la centrale termoelettrica di Brindisi sud "Federico II", proposto dalla Enel Produzione S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita, n.125, ROMA subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4.
- 2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'ambiente e

della sicurezza energetica, trascorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

#### Art. 2

## Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 214 del 3 febbraio 2022. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

#### Art. 3

#### Condizioni ambientali del Ministero della cultura

Devono essere ottemperate le condizioni ambientali del Ministero della cultura espresse nel parere reso con nota prot. 23484-P dell'08 luglio 2021. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

#### Art. 4

#### Condizioni ambientali dell'Istituto Superiore di Sanità

Devono essere rispettate le raccomandazioni ambientali dell'Istituto Superiore di Sanità espresse nel parere reso con nota prot. AOO-ISS 45685 del 29 dicembre 2021. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

#### Art. 5

#### Verifiche di ottemperanza

- 1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3, e in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 4.
- 2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS. Il Ministero della cultura e l'Istituto Superiore di Sanità verificano l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3 e 4 tramite i propri Uffici indicati nei pareri di competenza.
- 3. I soggetti ed uffici di cui sopra provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della cultura e alla Regione Puglia.
- 4. Qualora i suddetti soggetti ed uffici non dovessero provvedere a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli Enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

#### Art. 6

#### Disposizioni finali

- 1. Il presente provvedimento è comunicato alla Enel Produzione S.p.A., al Ministero della cultura, alla Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi, all'ARPA Puglia, all'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'Istituto Superiore di Sanità e alla Regione Puglia, la quale ne cura la trasmissione alle altre Amministrazioni interessate.
- 3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero della cultura e dell'Istituto Superiore di Sanità, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI IL DIRETTORE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Gianluigi Nocco

GIANLUIGI NOCCO Ministero della Transizione Ecologica Direttore Generale 19.01.2023 17:22:33 GMT+00:00 Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

LUIGI LA ROCCA CN = LA ROCCA LUIGI O = MIBACT